

DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2017
797/2017/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE
MONTEMARTINI, PER L'ANNO 2015

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 novembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 673/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 673/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 743/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 743/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2017, 398/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2017/R/eel);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA HOLDING S.p.a. (di seguito: ACEA ENERGIA HOLDING), del 5 dicembre 2013, prot. Autorità 39350, del 11 dicembre 2013 (di seguito: prima comunicazione ACEA);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), dell'1 aprile 2016, prot. Autorità 10735, del 12 aprile 2016 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 19 settembre 2016, prot. Autorità 25793, del 19 settembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione Terna);

- la comunicazione della società ACEA ENERGIA S.p.a. (di seguito: ACEA ENERGIA), del 28 ottobre 2016, prot. Autorità 31853, del 3 novembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione ACEA);
- la comunicazione di Terna, del 7 febbraio 2017, prot. Autorità 4782, dell'8 febbraio 2017 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la lettera della Direzioni Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA), del 27 ottobre 2017, prot. Autorità 35315, del 27 ottobre 2017 (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA, del 6 novembre 2017, prot. Autorità 36394, del 7 novembre 2017 (di seguito: terza comunicazione ACEA).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1, della deliberazione 111 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111) prevede che Terna predisponga e pubblichi, sul proprio sito internet, l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere, all'Autorità, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione e che detto corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- l'impianto di produzione Montemartini è stato inserito nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2015, in quanto elemento essenziale del piano di emergenza della città di Roma predisposto dalla stessa Terna;
- ACEA ENERGIA HOLDING, con la prima comunicazione ACEA, ha presentato, all'Autorità, istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2015 in relazione all'impianto Montemartini, secondo la modalità prevista dalla deliberazione 111;
- l'impianto in oggetto è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per il periodo pluriennale, con la deliberazione 635/2013/R/eel;
- nel corso dell'anno 2014, ACEA ENERGIA HOLDING è stata oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione in ACEA ENERGIA, in conseguenza della quale quest'ultima società è subentrata nei rapporti attivi e passivi di ACEA ENERGIA HOLDING;
- al fine di ottenere il riconoscimento del corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un

bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la seconda comunicazione ACEA, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del corrispettivo per l'anno 2015, in relazione all'impianto di Montemartini; con la terza comunicazione ACEA, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da ACEA ENERGIA, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 743/2016/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del corrispettivo *ex* comma 63.13 ad ACEA ENERGIA;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111 in materia di impianti essenziali;
- con la terza comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da ACEA ENERGIA nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il corrispettivo; con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 635/2013/R/eel prescrive che, annualmente, ACEA giustifichi in modo dettagliato - fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili - eventuali incrementi del valore di ciascuna voce dei costi fissi *ex* comma 65.13, lettere a) e b), rispetto al minore tra il corrispondente importo indicato nell'istanza per

l'ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2013 ed il corrispondente importo riconosciuto dall'Autorità per l'anno 2013;

- con la deliberazione 673/2016/R/eel, l'Autorità ha determinato la riduzione del costo storico del capitale investito *stranded* a decorrere dall'anno 2013 incluso, ai sensi della deliberazione 635/2013/R/eel;
- sia per la parte di costi fissi di capitale, sia per la parte di altri costi fissi di natura operativa, è stato rilevato uno scostamento tra l'importo indicato con la prima comunicazione ACEA e il corrispondente valore riportato nell'istanza di reintegrazione per l'anno 2015 (seconda comunicazione ACEA);
- dalle informazioni integrative fornite con la terza comunicazione ACEA a seguito di lettera DMEA, è emerso che detta società ha effettuato investimenti ulteriori rispetto a quanto riportato nella prima comunicazione ACEA; ACEA ha inoltre fornito elementi giustificativi a supporto degli incrementi delle singole voci dei costi fissi operativi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 398/2017/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (di seguito: corrispettivo *S*) per l'anno 2015, prevedendo il riconoscimento dello stesso agli utenti interessati entro il giorno 30 giugno del corrente anno;
- con la seconda comunicazione Terna, l'omonima società ha, tra l'altro, comunicato l'importo del corrispettivo *S* per l'anno 2015 in relazione all'impianto essenziale Montemartini.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi, avanzata da ACEA ENERGIA con la seconda comunicazione ACEA, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti in merito alle partite economiche oggetto di verifica da parte di Terna e alla riduzione dei costi fissi riconosciuti per effetto delle indisponibilità;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazioni del corrispettivo:
 - i proventi netti derivanti dalla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia;
 - i proventi dovuti al riconoscimento dello specifico corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - l'acconto del corrispettivo *ex* deliberazione 743/2016/R/eel;
 - i ricavi figurativi *ex* comma 65.3.1;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- includere tra i ricavi riconosciuti rilevanti per la determinazione del corrispettivo:

- l'importo indicato da ACEA ENERGIA alla voce "altri ricavi e proventi" nell'istanza di reintegrazione;
- l'importo del corrispettivo *S* per l'anno 2015 indicato da Terna con la seconda comunicazione omonima;
- ridurre, ai sensi del comma 65.22, i costi fissi rilevanti per il corrispettivo, in quanto il tasso di indisponibilità dell'impianto Montemartini nell'anno 2015 è risultato superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti

DELIBERA

1. di stabilire che Terna riconosca, ad ACEA ENERGIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 31 dicembre 2017;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna e ad ACEA ENERGIA;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni